



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-643/17, 7 Marzo 2019, ECLI:EU:C:2019:1 79	Suez II Water Technologies & Solutions Portugal Unipessoal Lda contro Fazenda Pública	VI	rinvio pregiudiziale	PT	Ultima Istanze Supremo Tribunal Administrativo (Corte suprema amministrativa, Portogallo)	G. Hogan (ma causa decisa senza conclusioni)	-	Presunzione del carattere comunitario delle merci	Unione doganale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articolo 37 – Codice doganale comunitario – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Articolo 313 – Posizione doganale delle merci
Classificazione									
- Diritto secondario - Dazi doganali									
Questione pregiudiziale									
Se, a termini del paragrafo 1 dell'articolo 313 del regolamento di applicazione, si debba presumere che le merci oggetto del presente procedimento posseggano la posizione di merci comunitarie, salvo che si accerti che non hanno siffatta posizione, oppure se esse debbano considerarsi quali merci introdotte nel territorio dell'Unione, ai sensi dell'articolo [37] del codice doganale, alle quali si applica la deroga prevista nella prima parte della lettera a) del paragrafo 2 del medesimo articolo 313, secondo cui posseggono detta posizione di merci comunitarie solo le merci per le quali risulti dimostrato che sono state assoggettate ai procedimenti di immissione in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione.									
Dispositivo									
L'articolo 313 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993 deve essere interpretato nel senso che merci come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che sono state fornite e fatturate da società stabilite in paesi terzi a una società stabilita nel territorio doganale dell'Unione europea al fine di essere ivi utilizzate, devono essere considerate come introdotte in tale territorio ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e come rientranti nell'eccezione di cui all'articolo 313, paragrafo 2), lettera a), del regolamento n. 2454/93 poiché la posizione di merci comunitarie è riconosciuta solo alle merci per le quali venga fornita la prova che esse sono state oggetto delle procedure per l'immissione in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione.									
Nota redazionale									
Nella sentenza in esame la Corte di Giustizia dell'Unione Europea identifica il soggetto su cui grava l'onere di provare la posizione doganale di quelle merci che si trovino all'interno del territorio doganale dell'Unione. La questione interpretativa principale sottoposta alla Corte sorge dal dubbio in merito al rapporto tra la previsione del primo paragrafo e quella contenuta nel secondo paragrafo dell'articolo 313 del regolamento di applicazione del regolamento n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale. Se infatti, da un lato è chiaro che la previsione del secondo paragrafo funge da eccezione alla regola sancita nel primo, dall'altro tuttavia, ci si chiede in quali casi tale eccezione possa trovare applicazione. A norma dell'articolo 313, paragrafo 1, del regolamento di applicazione, è stabilita una presunzione generale ai sensi della quale: tutte le merci che si trovano sul territorio doganale della Comunità sono considerate merci comunitarie tranne, quando si accerta che non hanno posizione comunitaria. Tuttavia, il medesimo articolo al paragrafo 2, lettera a), prevede un'eccezione a siffatta regola, escludendo da siffatta presunzione le merci introdotte nel territorio della Comunità, di cui all'articolo 37 del Codice doganale. Esse sono quelle merci che sono sottoposte a vigilanza doganale dalla loro introduzione nel territorio doganale della Comunità, fino alla determinazione della loro posizione doganale o all'introduzione in zona franca o al deposito franco o fino alla loro riesportazione o distruzione. Tali merci possono essere peraltro merci che possono anche essere soggette a controlli da parte delle autorità doganali. Tanto premesso, alla Corte di Giustizia, si chiede come fare a discernere quando una merce ritrovata all'interno del territorio doganale Unionale rientri nella categoria di cui al primo comma e quando invece in quella del secondo comma. Mentre alle merci rientranti nella prima categoria sembra sia riconosciuta una presunzione di "comunitarietà", per quelle invece rientranti nella seconda categoria, sembra gravare sul contribuente l'onere di provare l'espletamento delle formalità doganali. A tal proposito la Corte specifica che anche qualora la presunzione di cui al primo paragrafo dell'articolo 313 fosse applicabile, essa sarebbe comunque confutata quando l'autorità doganale riscontrasse la sussistenza dei requisiti necessari per l'applicazione dell'eccezione di cui al secondo paragrafo. Secondo siffatta interpretazione l'onere della prova sarebbe ribaltato e la previsione applicabile alle merci varierebbe, nel momento in cui l'autorità doganale riscontrasse la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'eccezione di cui all'art 313 paragrafo 2, lettera a). In quest'ipotesi, starebbe alla società importatrice dimostrare la posizione comunitaria delle merci in questione (para 59). Da ciò deriva che nel caso della situazione di cui al procedimento principale quindi, la Suez II ha l'onere di provare l'avvenuto espletamento delle formalità doganali necessarie per l'immissione in libera pratica delle merci provenienti da Ungheria e Polonia, riscontrate dall'autorità doganale nei locali della società medesima. A nulla varrebbe quindi l'obiezione sollevata dalla Suez II a dire della quale le merci individuate dalle autorità doganali nei suoi locali erano già state immesse in libera pratica da precedenti operatori, poiché nessuna prova essa ha portato a sostegno.									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									